

N. 82613 di rep.

N. 23351 di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELLA SOCIETA' "CEMBRE S.p.A."
REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisei giugno duemilasette
alle ore nove e minuti trenta

26/06/2007 ore 9:30

In Brescia, via Serenissima n. 9.

Avanti a me dr. Giovanni Battista Calini, notaio in Brescia, iscritto al Collegio notarile di Brescia, senza la presenza dei testimoni con il consenso del comparente e di me notaio, è presente

ROSANI CARLO, nato a Brescia (BS) il 2 novembre 1926, domiciliato per la carica in Brescia (BS) Via Serenissima n. 9, di cittadinanza italiana, della cui identità personale sono certo.

Detto comparente dichiara:

- di essersi costituito quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "CEMBRE S.p.A.", con sede in Brescia (BS) Via Serenissima n. 9, capitale sociale Euro 8.840.000,00 (ottomilionioctocentoquarantamila virgola zero zero), interamente versato, Partita IVA, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Brescia: 00541390175, R.E.A. n. 168910;

- che è qui riunita, in prima convocazione, l'assemblea straordinaria della predetta società, convocata per oggi in questo luogo ed ora, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modificazione degli articoli 3 (Oggetto), 15 (Composizione), 16 (Presidente, Vice-Presidente e Organi Delegati) e 23 (Nomina e cessazione) dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

- di essere qui intervenuto per tenerne l'assemblea straordinaria;

quindi, ai sensi dell'art. 13.1 dello statuto sociale e su designazione dei presenti, assume la presidenza, mi invita a redigerne il verbale e constata:

- che l'assemblea si svolge oggi in prima convocazione;

* * *

- che sono presenti i membri del consiglio di amministrazione:

Rosani Carlo, Onofri Anna Maria, Bottini Bongrani Aldo, De Vecchi Giovanni, Rosani Giovanni e Lechi di Bagnolo di Nogarole della Meduna Paolo;

- assenti giustificati:

Rosani Sara e Comana Mario;

* * *

- che sono presenti i membri effettivi del collegio sindacale:

Astori Guido, Scutti Leone e Boreatti Andrea;

- assenti giustificati: nessuno;

* * *

- che gli aventi diritto sono stati notiziati dell'assemblea e dell'ordine del giorno mediante avviso di convocazione pubblicato in data 24 maggio 2007 sul quotidiano "Il Giornale", come previsto dall'articolo 12.5 dello statuto sociale, in prima convocazione per oggi 26 giugno 2007 alle ore 9.30 presso la sede sociale ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 27 giugno 2007 stessi luogo ed ora, come tutti i presenti confermano;

* * *

- che ai sensi del Regolamento Consob recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, l'avviso di convocazione è stato pubblicato in data 24 maggio 2007 sul quotidiano "Il Giornale";

* * *

- che la relazione degli Amministratori ai sensi dell'art. 3 del D.M. 5 novembre 1998 n. 437 e dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche è stata depositata presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, inoltre tale documentazione è stata messa a disposizione sul sito internet della società;

* * *

- che la relazione degli Amministratori in merito alle modifiche statutarie è stata trasmessa alla Consob;

* * *

- che gli azionisti, titolari di azioni ordinarie, intervenuti in assemblea hanno presentato nei termini richiesti dall'articolo 12 dello statuto sociale, la comunicazione rilasciata da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a..

A questo punto dell'adunanza, essendo le ore 9:35 (nove e minuti trentacinque) il Presidente constata e dà atto che sono presenti in proprio e/o per delega n. 5 (cinque) azionisti portatori di complessive n. 11.191.096 (undicimilionicientonovantunomilanovantasei) azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna e che gli azionisti intervenuti rappresentano complessivamente più del 65,8 (sessantacinque virgola otto) delle azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale, con riserva di comunicare in seguito le eventuali variazioni.

Il Presidente dichiara quindi:

- che è stata da egli presidente accertata l'identità e la legittimazione dei presenti alla partecipazione alla presente assemblea, anche mediante appositi incaricati;

* * *

- che pertanto, la presente assemblea è validamente costituita in prima convocazione e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

* * *

Il Presidente esprime poi le seguenti precisazioni:

- che il capitale della società, ammontante a Euro 8.840.000,00 (ottomilionioottocentoquarantamila virgola zero zero) è interamente versato come conferma il Presidente del Collegio Sindacale, ed è suddiviso in n. 17.000.000 (diciassettemilioni) azioni ordinarie da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) nominali cadauna ed aventi tutte uguali diritti;

* * *

- che al capitale sociale della "CEMBRE S.p.A.", partecipano con diritto di voto superiore al 2% (due per cento) del capitale medesimo, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni previste dall'art. 120 del D.lgs. n. 58/98 e da altre informazioni a disposizione alla data della presente assemblea, i seguenti soggetti:

- Lysne S.p.A. con n. 9.059.892 (novemilionicinquantanovemilaottocentonovantadue) azioni detenute direttamente, pari al 53,293% (cinquantatre virgola duecentonovantatre per cento) del capitale sociale;

- ROSANI Carlo con n. 1.040.000 (unmilionequarantamila) azioni detenute direttamente pari al 6,118% (sei virgola centodiciotto per cento) del capitale sociale;

- ONOFRI Anna Maria con n. 900.096 (novecentomilanovantasei) azioni, pari al 5,295% (cinque virgola duecentonovantacinque per cento) del capitale sociale;
- ROSANI Sara con n. 560.000 (cinquecentosessantamila) azioni, pari al 3,294% (tre virgola duecentonovantaquattro per cento) del capitale sociale;
- JP Morgan Asset Management (UK) Limited con n. 543.906 (cinquecentoquarantatremilanovecentosei) azioni, pari al 3,199% (tre virgola centonovantanove per cento) del capitale sociale;
- ROSANI Giovanni con n. 540.000 (cinquecentoquarantamila) azioni, pari al 3,176% (tre virgola centosessantasei per cento) del capitale sociale;
- BOTTINI BONGRANI Aldo con n. 360.000 (trecentosessantamila) azioni, pari al 2,118% (due virgola centodiciotto per cento) del capitale sociale;

* * *

- che alla data odierna la società CEMBRE S.p.A. non detiene azioni proprie;

* * *

- che nell'elenco nominativo dei partecipanti che verrà allegato al presente verbale a costituirne parte integrante, sono specificati il numero delle azioni con cui tali azionisti sono presenti in assemblea, in caso di delega il socio delegante, gli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari;

Il Presidente dichiara inoltre di essere a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente ad oggetto azioni della società Lysne S.p.A. che controlla Cembre S.p.A. ai sensi dell'art. 93, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

detto patto parasociale, stipulato in data 21 dicembre 2005, si compone di un sindacato di voto e di un sindacato di blocco e pertanto prevede vincoli all'esercizio del voto e limiti alla libera alienazione delle azioni oggetto del medesimo;

esso ha per oggetto n. 597.500 (cinquecentonovantasettemilacinquecento) azioni Lysne S.p.A. (pari al 58,578% - cinquantotto virgola cinquecentosessantotto per cento - del capitale sociale di Lysne S.p.A.) di cui 520.500 (cinquecentoventimilacinquecento) azioni (pari al 51,028% - cinquantuno virgola zero ventotto per cento - del capitale sociale di Lysne S.p.A.) sono soggette ad entrambi i sindacati e 77.000 (settantasettemila) azioni (pari al 7,550% - sette virgola cinquecentocinquanta per cento - del capitale sociale di Lysne S.p.A.) sono soggette al solo sindacato di blocco;

i titolari delle azioni vincolate dal patto sono i seguenti:

- Giovanni Rosani, titolare di 260.250 (duecentosessantamiladuecentocinquanta) azioni vincolate ad entrambi i sindacati e 38.500 (trentottomilacinquecento) azioni vincolate al solo sindacato di blocco;
- Sara Rosani, titolare di 260.250 (duecentosessantamiladuecentocinquanta) azioni vincolate ad entrambi i sindacati e 38.500 (trentottomilacinquecento) azioni vincolate al solo sindacato di blocco;

il Presidente informa altresì che, in ottemperanza al disposto dell'art. 122, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 129, Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, è stato pubblicato sul quotidiano "Finanza e Mercati", in data 30 dicembre 2005, l'avviso riportante per estratto il contenuto del predetto accordo.

Il Presidente dichiara quindi:

- di non essere a conoscenza dell'esistenza di altri patti parasociali rilevanti ex art. 122, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

* * *

- che è stata effettuata la verifica di rispondenza delle deleghe, a norma dell'articolo

2372 del Codice Civile, per la rappresentanza in Assemblea;

* * *

- che sono presenti all'Assemblea alcuni dirigenti e dipendenti della Società, nonché il segretario del Consiglio di Amministrazione Giorgio Rota per le necessità relative allo svolgimento della stessa;

* * *

- che la sintesi degli interventi pertinenti agli argomenti all'ordine del giorno, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel presente verbale;

* * *

- che al fine di agevolare il lavoro di verbalizzazione è in funzione un'apparecchiatura per la registrazione audio;

* * *

- che dal presente verbale, anche per allegato risulteranno i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti, o si sono allontanati prima di una votazione, ed il relativo numero di azioni possedute.

A questo punto il Presidente fornisce agli Azionisti, partecipanti all'Assemblea, le seguenti raccomandazioni:

- invito a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi degli articoli 120 e 122 D.Lgs. n.58/98 e dell'articolo 2373 del Codice Civile; nessuno ha dichiarato l'esistenza di situazioni impeditive;

* * *

- invito, ai soci che dovessero assentarsi durante il corso dei lavori assembleari, di segnalarlo agli incaricati all'uscita; per agevolare lo svolgimento dell'Assemblea, i soci sono invitati a non assentarsi nel limite del possibile;

* * *

- invito agli Azionisti che intendono intervenire alla discussione durante la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ad alzare la mano e dichiarare il proprio nome e cognome ed il numero delle azioni con cui sono presenti in assemblea.

* * *

Prima di passare alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente, ai sensi dell'articolo 13 (tredici) primo comma dello statuto sociale, con il consenso dell'assemblea, incarica il Consigliere Delegato ing. Giovanni Rosani, che accetta, di coadiuvarlo per quanto attiene la regolamentazione dello svolgimento dei propri compiti attinenti ai lavori assembleari, in particolare la regolamentazione dello svolgimento dei lavori e la verifica dei risultati delle votazioni.

Il Presidente dà quindi inizio alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e passa la parola all'ing. Giovanni Rosani perchè dia lettura dell'Ordine del Giorno e ne illustri il contenuto.

L'ing. Giovanni Rosani dà lettura dell'ordine del giorno.

* * *

Punto 1. all'Ordine del Giorno:

1. Proposta di modificazione degli articoli 3 (Oggetto), 15 (Composizione), 16 (Presidente, Vice-Presidente e Organi Delegati) e 23 (Nomina e cessazione) dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Avv. Federico Morelli rappresentante per delega la società Lysne S.p.a. chiede che l'ing. Giovanni Rosani ometta la lettura e l'illustrazione delle modifiche statutarie proposte già ben chiarite nella relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi

dell' art. 72 del Regolamento Consob 11971/99 e successive modifiche.

L'ing. Giovanni Rosani con il consenso unanime dell'Assemblea, accetta.

Dette proposte vengono qui di seguito riassunte dallo stesso ing. Giovanni Rosani come segue:

"- la proposta modifica dell'art. 3, primo comma dello Statuto sociale, permette di precisarne l'oggetto sociale attagliandolo con maggior precisione alla realtà produttiva e industriale della Società, come si è venuta a delineare negli anni.

- la modifica dell'art. 15 dello Statuto che si propone mira ad adeguare il meccanismo di nomina degli amministratori alle novità introdotte dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (la "**Legge sul Risparmio**"), come modificata dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 (il "**Decreto Correttivo**"), anche alla luce della normativa regolamentare attuativa, quale risultante dalle modifiche apportate al Regolamento Consob n. 11971/1999 dalla delibera Consob n. 15915 del 3 maggio 2007, di prossima entrata in vigore (il "**Regolamento Emittenti**").

Le modifiche proposte, ove approvate dall'Assemblea, introdurrebbero il voto di lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione nonché, in caso di presentazione di due o più liste, l'elezione di un amministratore tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti (c.d. lista di minoranza).

Tale modifica importerebbe altresì il corrispondente adattamento del meccanismo di sostituzione dell'amministratore che rinunci alla carica, scada o decada (c.d. cooptazione), al fine di garantire la presenza di almeno un amministratore tratto dalla lista di minoranza.

Inoltre, sarebbe introdotta una quota partecipativa minima per la presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, che si propone essere pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto, ovvero alla diversa percentuale disposta dalla normativa regolamentare di volta in volta applicabile.

Si segnala altresì, con riferimento al possesso dei requisiti di legge da parte dei candidati alla carica di amministratore, che ai sensi dell'art. 147-ter del D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**"), almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione della Società devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 TUF. Il venir meno dei predetti requisiti, a differenza di quanto disposto dalla precedente normativa, comporta la decadenza dell'amministratore dalla carica. Al fine di contemperare la *ratio* dell'art. 147-ter del TUF con le esigenze di ordinato svolgimento dell'attività della Società, si propone di inserire nell'articolo in esame (quarto comma, ultimo periodo) una deroga per l'ipotesi in cui il venir meno dei requisiti di indipendenza da parte di un amministratore non riduca il numero degli amministratori indipendenti al di sotto del numero minimo stabilito dalla legge;

- l'aggiunta di un settimo comma all'art. 16 dello Statuto viene proposta in ottemperanza al disposto dell'art. 154-bis del TUF che introduce nel nostro ordinamento giuridico la figura del "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari".

Detta funzione, apicale nell'organigramma aziendale, avrà il compito:

(i) di attestare la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili dei documenti contabili della Società;

(ii) di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio della Società e del bilancio consolidato del Gruppo Cembre nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Il rilievo che assume questa figura e le correlate responsabilità, anche penali, che vi

incombono impongono la previsione di specifici requisiti di professionalità e di adeguati requisiti di onorabilità, non meno stringenti di quelli previsti per gli amministratori.

Si propone altresì che la nomina e la revoca, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, e la previsione di uno specifico compenso del Dirigente spettino al Consiglio di Amministrazione;

- la proposta modifica dell'art. 23 dello Statuto intende adeguare il procedimento di nomina del Collegio Sindacale alle novità legislative introdotte dalla Legge sul Risparmio e dal Decreto Correttivo.

Il voto di lista, già previsto dallo Statuto Cembre, verrebbe modificato, ove la proposta venisse approvata dall'Assemblea, nel senso di introdurre nel Collegio un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e quindi espressione di uno o più soci di minoranza. Inoltre, la Presidenza del Collegio Sindacale sarebbe attribuita ai sensi di legge. A tal fine si segnala che è attualmente in vigore l'art. 148, comma 2-bis, TUF che prevede che la Presidenza del Collegio Sindacale sia attribuita al Sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza. La formulazione del testo dell'ottavo comma permette altresì di recepire ulteriori eventuali modifiche della norma.

Analogamente all'ipotesi di presentazione delle liste per il Consiglio di Amministrazione si prevede una quota partecipativa non inferiore al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto, ovvero alla diversa percentuale disposta dalla normativa regolamentare di volta in volta applicabile, per poter presentare una lista di candidati sindaci.

In caso di parità di voti tra due o più liste si propone che vengano eletti Sindaci i candidati più anziani per età."

L'ing. Giovanni Rosani fa infine presente che al comma 5° dell'art. 3 va eliminato il rinvio allo stesso comma 5° trattandosi di evidente refuso senza alcun possibile significato.

Il Presidente, e su suo incarico l'ing. Giovanni Rosani, dichiara aperta la discussione. Nessuno dei presenti chiede la parola.

* * *

L'ing. Giovanni Rosani, prima di passare alla votazione, informa che al momento, essendo le ore 9:55 (nove e minuti cinquantacinque)

sono presenti in proprio e/o per delega n. 5 (cinque) azionisti portatori di complessive n. 11.191.096 (undicimilioniconovantunomilanovantasei) azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna e che gli azionisti intervenuti rappresentano complessivamente più del 65,8% (sessantacinque virgola otto per cento) delle azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale e rinnova l'invito agli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge di farlo presente; nessuna ho dichiarato l'esistenza di situazioni impeditive.

Il Presidente, e su suo incarico l'ing. Giovanni Rosani, pone quindi in votazione, per alzata di mano,

D) anzitutto, unitariamente, la proposta di modifica degli articoli 3, 15, 16, e 23 dello statuto sociale nel seguente testo:

DELIBERA

"di modificare gli articoli 3, 15, 16, e 23 del testo statutario vigente, in modo tale che il nuovo testo statutario riporti ai predetti articoli la seguente formulazione:

"Art. 3 - Oggetto

1. La Società ha per oggetto la progettazione, la produzione ed il commercio di

prodotti elettromeccanici, oleodinamici e meccanici in genere, di connettori e di accessori per conduttori elettrici, nonché di prodotti per la siglatura industriale e di prodotti complementari o accessori ai precedenti, anche per conto di terzi.

2. La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali ed industriali ritenute necessarie, utili ed anche solo opportune al raggiungimento dello scopo sociale.

3. Potrà assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in altre società, ditte, aventi scopi affini, identici o connessi al proprio. Dette partecipazioni potranno rappresentare quote o azioni di società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, non precludendo ogni altra partecipazione ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria od utile al conseguimento dell'oggetto sociale.

4. Potrà inoltre prestare fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi nei confronti di istituti bancari e finanziari in genere, così come compiere operazioni finanziarie attive e/o passive con persone fisiche o giuridiche.

5. Le attività di cui ai commi 2°, 3°, 4° potranno essere svolte non in via prevalente e non ai fini del collocamento presso il pubblico.

6. A norma di legge la Società potrà anche raccogliere risparmio presso i propri dipendenti, purché l'ammontare della raccolta sia contenuto entro il limite complessivo del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

7. Sono in ogni caso escluse le attività professionali oggetto di esplicita riserva di legge."

* * *

"Art. 15 - Composizione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri.

2. Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nei limiti predetti, viene fissato dall'Assemblea.

3. Il Consiglio di Amministrazione può essere composto anche da non soci, dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ed è rieleggibile.

4. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito dell'indipendenza qual sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

5. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni Azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna

lista.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o di regolamento.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione *pro tempore* vigente: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato incluso nelle liste; nonché (iii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi indipendente. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste. Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli Azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere, tranne uno;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero dei voti espressi dagli Azionisti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) è tratto un componente del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati in tale lista, fermo restando che, qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista medesima, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui al punto a).

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma del D.Lgs. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui al precedente

punto a), sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, terzo comma del D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.

Nel caso in cui gli Amministratori possano essere tratti da una sola lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento previsto al presente articolo. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile secondo quanto appresso indicato:

i) il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto al punto i), il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente.

7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, l'Assemblea ha tuttavia la facoltà di deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato, sempre che siano in carica Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e sempre che non sia venuto a mancare (ove in precedenza eletto) l'Amministratore tratto dalla lista di minoranza di cui al comma quinto, punto b) del presente articolo.

8. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla sua ricostituzione, e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli Amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio.

9. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal primo comma del presente articolo, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato comma primo. Per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio si procede come segue:

i) gli ulteriori Amministratori vengono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli Azionisti in occasione della nomina dei componenti al momento in carica, tra i candidati che siano tuttora eleggibili, e l'Assemblea delibera,

con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero si sia verificato il caso previsto al comma quinto, ultimo periodo del presente articolo, l'Assemblea provvede alla nomina senza l'osservanza di quanto indicato al punto i), con le maggioranze di legge senza voto di lista.

10. L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti che disciplinano la composizione del Consiglio di Amministrazione"

* * *

"Art. 16 - Presidente, Vice-Presidente, Organi Delegati e Dirigente Preposto

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, qualora non sia già stato eletto dall'assemblea, un Presidente e, ove lo ritenga opportuno, uno o più Vice-Presidenti aventi funzioni vicarie rispetto a quelle del Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione nomina, inoltre, un Segretario scegliendolo anche all'infuori dei suoi membri.

3. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo, fissandone, con le limitazioni previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, i poteri, e, per quanto riguarda il Comitato Esecutivo anche il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento.

4. In caso di nomina del Comitato Esecutivo, ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il o i Vice-Presidenti ed almeno uno degli Amministratori Delegati se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire Comitati con funzioni consultive e/o propositive determinandone le competenze, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

5. Il Consiglio di Amministrazione potrà, in relazione ai contenuti del presente articolo, fissare le particolari remunerazioni di cui all'articolo 2389 del Codice Civile, salvo che vi abbia già provveduto l'Assemblea dei soci a norma dell'articolo 21, secondo comma del presente Statuto.

6. Gli Organi Delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno trimestralmente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.

7. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-*bis* del D.Lgs. 58/1998, determinandone altresì il compenso. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienza di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo. Al predetto dirigente sono attribuiti i poteri e le funzioni stabilite dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonché i poteri e le funzioni stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o

con successiva deliberazione."

* * *

"Art. 23 - Nomina e cessazione

1. La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da Soci, che recano i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indicando se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo, ovvero per la carica di Sindaco supplente. Ogni candidato può essere presentato in una sola lista.

2. Hanno diritto di presentare le liste i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Ogni Azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998 non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

3. Le liste saranno sottoscritte dai Soci che le hanno presentate e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti dalle norme regolamentari *pro tempore* vigenti, e saranno soggette alle forme di pubblicità prescritte dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

4. Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione anche regolamentare *pro tempore* vigente: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, secondo comma del D.Lgs. 58/1998 e della disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente; (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato incluso nelle liste; (iv) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche; nonché (v) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi eventualmente ricoperti presso altre società. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al precedente comma 3 (tre) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci tra i quali sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data; in tal caso la soglia determinata ai sensi del precedente comma 2 (due) è ridotta alla metà.

5. Almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non siano in possesso di questo requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

(a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro due milioni, ovvero;

(b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti alla produzione e commercio di prodotti elettromeccanici, di connettori elettrici e di prodotti meccanici in genere, ovvero;

(c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore elettromeccanico.

6. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

7. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi ed uno supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata (ai sensi dell'articolo 148, comma secondo del D.Lgs. 58/1998 e della disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente) in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto a), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età.

8. La presidenza del Collegio Sindacale sarà attribuita ai sensi delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti.

9. Il Sindaco decade dalla carica nei casi normativamente previsti nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.

I Sindaci non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo oltre i limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente. L'eventuale superamento di tali limiti, ove non costituisca causa di decadenza, costituisce giusta causa di revoca del Sindaco.

Salvo ogni eventuale ulteriore disposizione anche regolamentare *pro tempore* vigente, in caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo restando che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.

10. Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

11. Sono comunque salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari."

L'assemblea per alzata di mano, fatta prova e controprova e accertati i risultati dal Presidente e su suo incarico dall'ing. Giovanni Rosani, approva all'unanimità con: voti favorevoli 11.191.096 (undicimilionicentonovantunomilanovantasei);

voti contrari: nessuno;

astenuti: nessuno.

L'identificazione dei soci favorevoli con il numero delle relative azioni, risulta dall'elenco degli azionisti intervenuti in assemblea, allegato al presente verbale.

Il risultato viene dichiarato all'assemblea.

II) In secondo luogo la seguente proposta di delega:

DELIBERA

"di conferire disgiuntamente tra loro al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato Giovanni Rosani, con facoltà di subdelega, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni assunte, nonché per compiere tutto quanto occorrente al fine di conseguire l'iscrizione delle deliberazioni stesse nel competente Registro delle Imprese, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse qualsiasi modifica, integrazione o aggiunta, non sostanziale, che fosse allo scopo richiesta dalle autorità competenti e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, ed in particolare di apportare allo statuto ogni modifica che si renda necessaria in forza di quanto deliberato."

L'assemblea peralzata di mano, fatta prova e controprova e accertati i risultati dal Presidente e su suo incarico dall'ing. Giovanni Rosani, approva all'unanimità con:

voti favorevoli 11.191.096 (undicimilionicentonovantunomilanovantasei);

voti contrari: nessuno;

astenuti: nessuno.

L'identificazione dei soci favorevoli con il numero delle relative azioni, risulta dall'elenco degli azionisti intervenuti in assemblea, allegato al presente verbale.

Il risultato viene dichiarato all'assemblea.

Il testo dello statuto sociale aggiornato alle modifiche sopra deliberate viene allegato al presente verbale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il presidente dichiara sciolta l'assemblea e toglie la seduta alle ore 9:58 (nove e minuti cinquantotto).

Si allegano al presente verbale i seguenti documenti:

- Allegato "A" Elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea;

- Allegato "B" Statuto sociale.

Omessa la lettura degli allegati per dispensa del comparente.

Da me letto al comparente.

Scritto da me e da persona di mia fiducia per 14 (quattordici) pagine su 4 (quattro) fogli.

F.to CARLO ROSANI

F.to GIOVANNI BATTISTA CALINI

Cembre S.P.A.- Allegato A al verbale Assemblea straordinaria del 26 giugno 2007

Stampa Elenco Partecipanti / Azionisti

N.	Partecipante - Rappresentato	Ordinarie Rappresentate	Dettaglio	Assenti alle Votazioni
00001	MORELLI FEDERICO - LYSNE SPA	8.501.000		
			8.501.000	
00002	BOTTINI BONGRANI ALDO	360.000		
00003	ROSANI GIOVANNI	540.000		
00004	ROSANI CARLO	890.000		
00005	ONOFRI ANNA MARIA	900.096		
Intervenuti n. 5, rappresentanti in proprio o per delega:		11.191.096	Az. Ordinarie	

ALLEGATO B) N. 82613 / 23351 REP. NOTAIO G.B.CALINI

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Società per azioni denominata:

"CEMBRE S.p.A."

Art. 2 - Sede

1. La Società ha sede in Brescia.
2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. La Società potrà, con delibera del Consiglio di Amministrazione, istituire altrove sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, sia in Italia che all'estero, come pure sopprimerle.
4. Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 3 - Oggetto

1. La Società ha per oggetto la progettazione, la produzione ed il commercio di prodotti elettromeccanici, oleodinamici e meccanici in genere, di connettori e di accessori per conduttori elettrici, nonché di prodotti per la siglatura industriale e di prodotti complementari o accessori ai precedenti, anche per conto di terzi.
2. La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali ed industriali ritenute necessarie, utili ed anche solo opportune al raggiungimento dello scopo sociale.
3. Potrà assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in altre società, ditte, aventi scopi affini, identici o connessi al proprio. Dette partecipazioni potranno rappresentare quote o azioni di società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, non precludendo ogni altra partecipazione ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria od utile al conseguimento dell'oggetto sociale.
4. Potrà inoltre prestare fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi nei confronti di istituti bancari e finanziari in genere, così come compiere operazioni finanziarie attive e/o passive con persone fisiche o giuridiche.
5. Le attività di cui ai commi 2°, 3°, 4° potranno essere svolte non in via prevalente e non ai fini del collocamento presso il pubblico.
6. A norma di legge la Società potrà anche raccogliere risparmio presso i propri dipendenti, purché l'ammontare della raccolta sia contenuto entro il limite complessivo del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
7. Sono in ogni caso escluse le attività professionali oggetto di esplicita riserva di legge.

Art. 4 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI PATRIMONI DESTINATI - FINANZIAMENTI - RECESSO

Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è determinato in euro 8.840.000= (ottomilioniottocentoquarantamila) ed è rappresentato da numero 17.000.000= azioni ordinarie da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.
2. Le azioni sono nominative e indivisibili.

3. Le azioni sono trasferibili, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte.

4. Per le operazioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano le norme di legge.

5. La delibera di aumento del capitale sociale può escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato con apposita stima dalla società incaricata della revisione contabile. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

6. L'Assemblea straordinaria dei soci può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

7. L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a norma dell'articolo 2349, primo comma del Codice Civile, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro.

Art. 6 - Strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro

L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a norma degli articoli 2349, secondo comma e 2351, ultimo comma del Codice Civile, l'assegnazione, a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Art. 7 - Obbligazioni

1. La Società può emettere obbligazioni con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo 2410 del Codice Civile e obbligazioni convertibili in azioni con delibera assunta dall'Assemblea straordinaria, a norma dell'articolo 2420-*bis* del Codice Civile.

2. L'Assemblea straordinaria dei soci può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2420-*ter* del Codice Civile, la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

3. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune.

Art. 8 - Patrimoni destinati

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti del Codice Civile.

Art. 9 - Finanziamenti

I finanziamenti, con diritto a restituzione delle somme versate, potranno essere effettuati a favore della Società, alle condizioni previste dalle norme in vigore al momento di effettuazione di tali operazioni.

Art. 10 - Recesso

Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nelle ipotesi di:

- a) proroga del termine di durata della società;
- b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEA

Art. 11 - Competenze

1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto vincolano tutti i soci.
2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge.
3. L'Assemblea ordinaria ha i compiti ed i poteri che le sono riconosciuti dalla legge e dal presente Statuto. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio;
 - b) nomina e revoca gli Amministratori; nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;
 - c) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci, se non è stabilito dallo Statuto;
 - d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - e) approva il regolamento dei lavori assembleari;
4. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:
 - a) le modifiche dello Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 18, terzo comma del presente Statuto;
 - b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei Liquidatori, a norma dell'articolo 26 del presente Statuto;
 - c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 6 del presente Statuto;
 - d) l'emissione di prestiti obbligazionari nei limiti di cui all'art. 7 del presente Statuto;
 - e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 12 - Convocazione

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede della Società od altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione di cui appresso.
2. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. In questi casi gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio le ragioni della dilazione.
3. L'Assemblea straordinaria viene convocata, oltre che nei casi e per i fini previsti dalla legge, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.
4. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta senza ritardo quando ne è inoltrata richiesta ai sensi di legge.
5. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da pubblicarsi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza, sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica" o in alternativa sul quotidiano "Il Giornale". Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati:
 - il luogo in cui si svolge l'Assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
 - il giorno e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
 - l'elenco delle materie da trattare;
 - le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
6. Lo stesso avviso può indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in seconda e

terza convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

7. Sono legittimati all'intervento in Assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, del Codice Civile, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data fissata per la prima convocazione. Le azioni rimangono indisponibili fino al termine dell'Assemblea.

Art. 13 - Svolgimento delle adunanze

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ovvero, in sua assenza, da altra persona designata dall'Assemblea medesima. Spetta al Presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, verificare i risultati delle votazioni.

2. L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due Scrutatori tra i soci.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

4. Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio, che in tal caso funge da Segretario, scelto dal Presidente medesimo.

5. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possono rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

6. Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dal regolamento dei lavori assembleari di cui all'articolo 11, terzo comma, lettera e) del presente Statuto.

7. L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 14 - Costituzione e deliberazioni

1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

2. L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

3. L'Assemblea ordinaria, in prima ed in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tuttavia si intende approvata la delibera che rinuncia o transige sull'azione sociale di responsabilità nei confronti

degli Amministratori se consta il voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale.

4. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione, con l'intervento di tanti Soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale ed in terza convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

5. L'Assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 15 - Composizione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri.

2. Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nei limiti predetti, viene fissato dall'Assemblea.

3. Il Consiglio di Amministrazione può essere composto anche da non soci, dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ed è rieleggibile.

4. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito dell'indipendenza qual sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

5. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni Azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o di regolamento.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione *pro tempore* vigente: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente

detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato incluso nelle liste; nonché (iii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi indipendente. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste. Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli Azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere, tranne uno;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero dei voti espressi dagli Azionisti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) è tratto un componente del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati in tale lista, fermo restando che, qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista medesima, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui al punto a).

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma del D.Lgs. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui al precedente punto a), sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, terzo comma del D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.

Nel caso in cui gli Amministratori possano essere tratti da una sola lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento previsto al presente articolo. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la

maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile secondo quanto appresso indicato:

i) il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto al punto i), il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente.

7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, l'Assemblea ha tuttavia la facoltà di deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato, sempre che siano in carica Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e sempre che non sia venuto a mancare (ove in precedenza eletto) l'Amministratore tratto dalla lista di minoranza di cui al comma quinto, punto b) del presente articolo.

8. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla sua ricostituzione, e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli Amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio.

9. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal primo comma del presente articolo, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato comma primo. Per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio si procede come segue:

i) gli ulteriori Amministratori vengono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli Azionisti in occasione della nomina dei componenti al momento in carica, tra i candidati che siano tuttora eleggibili, e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero si sia verificato il caso previsto al comma quinto, ultimo periodo del presente articolo, l'Assemblea provvede alla nomina senza l'osservanza di quanto indicato al punto i), con le maggioranze di legge senza voto di lista.

10. L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti che disciplinano la composizione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Presidente, Vice-Presidente, Organi Delegati e Dirigente Preposto

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, qualora non sia già stato eletto dall'assemblea, un Presidente e, ove lo ritenga opportuno, uno o più Vice-

Presidenti aventi funzioni vicarie rispetto a quelle del Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione nomina, inoltre, un Segretario scegliendolo anche all'infuori dei suoi membri.

3. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo, fissandone, con le limitazioni previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, i poteri, e, per quanto riguarda il Comitato Esecutivo anche il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento.

4. In caso di nomina del Comitato Esecutivo, ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il o i Vice-Presidenti ed almeno uno degli Amministratori Delegati se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire Comitati con funzioni consultive e/o propositive determinandone le competenze, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

5. Il Consiglio di Amministrazione potrà, in relazione ai contenuti del presente articolo, fissare le particolari remunerazioni di cui all'articolo 2389 del Codice Civile, salvo che vi abbia già provveduto l'Assemblea dei soci a norma dell'articolo 21, secondo comma del presente Statuto.

6. Gli Organi Delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno trimestralmente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.

7. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-*bis* del D.Lgs. 58/1998, determinandone altresì il compenso. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienza di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo. Al predetto dirigente sono attribuiti i poteri e le funzioni stabilite dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonché i poteri e le funzioni stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o con successiva deliberazione.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia presso la sede della Società che altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato da almeno due membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel

luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

3. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, ovvero, in caso di suo comprovato impedimento, da almeno due Consiglieri, con lettera o telefax da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi almeno un giorno prima dell'adunanza.

Il Presidente, ovvero un Amministratore Delegato, coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

4. In caso di assenza sia del Presidente, sia dell'Amministratore Delegato, gli altri membri presenti alla riunione del Consiglio di Amministrazione delegheranno, a maggioranza dei presenti, ad uno di loro la funzione di presiedere la singola specifica riunione.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale la proposta cui aderisca il voto di chi presiede la riunione.

Art. 18 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

2. Il Consiglio di Amministrazione può quindi compiere, a solo titolo esemplificativo, qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, finanziaria e bancaria, acquistare e vendere titoli azionari, obbligazionari, quote, valori, assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti di cui all'art. 3 del presente Statuto, ferma restando la competenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2361, secondo comma del Codice Civile, rappresentare la Società, in Italia e all'estero, presso l'Amministrazione dello Stato, gli uffici pubblici e privati e presso ogni altra autorità, giurisdizionale, amministrativa, tributaria, valutaria, politica, doganale o altra.

3. Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis, cod. civ.;
- b) la delibera di scissione, nei casi di cui al combinato disposto degli articoli 2506-ter e 2505-bis;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;
- d) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- f) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze;
- g) le altre materie ad esso attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

4. Sulla base delle informazioni ricevute dagli Organi Delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della Società; valuta, sulla base della relazione degli Organi Delegati, il generale andamento della gestione.

5. Gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o da società da essa controllate, riferendo in particolare sulle operazioni nelle quali esse abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, convocate anche

appositamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale. Qualora particolari circostanze lo rendessero opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche per iscritto a ciascun Sindaco Effettivo.

Art. 19 - Poteri di rappresentanza

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e ricorsi giudiziari ed amministrativi per ogni grado di giurisdizione, compresi i giudizi per cassazione o per revocazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, con le stesse facoltà di cui sopra, anche ad un Vice-Presidente e/o al o agli Amministratori Delegati.

Art. 20 - Direttori generali e procuratori

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle proprie attribuzioni, potrà nominare direttori generali della Società, nonché procuratori della Società per determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Art. 21 - Compensi degli Amministratori

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

2. L'Assemblea potrà inoltre assegnare allo stesso compensi ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile, anche sotto forma, in tutto o in parte, di partecipazioni agli utili o di attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo determinato azioni di futura emissione, nonché determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

3. Al Consiglio di Amministrazione potrà altresì essere attribuita una indennità di fine carica all'atto della cessazione dalla medesima, per qualsiasi titolo e ragione, se determinato dall'Assemblea dei soci; le singole quote annualmente accantonate dovranno essere evidenziate in apposite poste del bilancio.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 - Composizione, riunioni e deliberazioni del Collegio

1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, che restano in carica per tre esercizi, più precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

2. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

3. Per la costituzione e le deliberazioni delle riunioni del Collegio Sindacale si applicano le norme di legge.

4. L'Assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

5. I poteri ed i doveri dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

Art. 23 - Nomina e cessazione

1. La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da Soci, che recano i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indicando se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo, ovvero per la carica di Sindaco supplente. Ogni candidato può essere presentato in una sola lista.

2. Hanno diritto di presentare le liste i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Ogni Azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998 non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

3. Le liste saranno sottoscritte dai Soci che le hanno presentate e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti dalle norme regolamentari *pro tempore* vigenti, e saranno soggette alle forme di pubblicità prescritte dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

4. Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione anche regolamentare *pro tempore* vigente: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, secondo comma del D.Lgs. 58/1998 e della disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente; (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato incluso nelle liste; (iv) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche; nonché (v) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi eventualmente ricoperti presso altre società. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al precedente comma 3 (tre) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci tra i quali sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data; in tal caso la soglia determinata ai sensi del precedente comma 2 (due) è ridotta alla metà.

5. Almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti

tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non siano in possesso di questo requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

(a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro due milioni, ovvero;

(b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti alla produzione e commercio di prodotti elettromeccanici, di connettori elettrici e di prodotti meccanici in genere, ovvero;

(c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore elettromeccanico.

6. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

7. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi ed uno supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata (ai sensi dell'articolo 148, comma secondo del D.Lgs. 58/1998 e della disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente) in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto a), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età.

8. La presidenza del Collegio Sindacale sarà attribuita ai sensi delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti.

9. Il Sindaco decade dalla carica nei casi normativamente previsti nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.

I Sindaci non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo oltre i limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente. L'eventuale superamento di tali limiti, ove non costituisca causa di decadenza, costituisce giusta causa di revoca del Sindaco.

Salvo ogni eventuale ulteriore disposizione anche regolamentare *pro tempore* vigente, in caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo restando che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.

10. Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

11. Sono comunque salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

BILANCIO ED UTILI

Art. 24 - Esercizi sociali e bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, con l'osservanza delle norme di legge, alla compilazione del bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, e della relazione sull'andamento

della gestione sociale che accompagna il bilancio di esercizio.

Art. 25 - Distribuzione degli utili ai soci e acconti sui dividendi

1. Gli utili netti di bilancio, dedotte le eventuali remunerazioni agli Amministratori di cui all'articolo 21 del presente Statuto, e previa detrazione del cinque per cento da destinarsi alla riserva ordinaria fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, restano a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo ai soci, salva tuttavia ogni altra eventuale deliberazione assembleare.

2. Potranno essere distribuiti acconti sui dividendi secondo quanto stabilito dall'articolo 2433 bis del Codice Civile.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diverranno esigibili, si prescrivono a favore della Società.

SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

Art. 26 - Nomina e revoca dei liquidatori

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per una delle cause previste dalla legge allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina:

- a) il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di Liquidatori;
- b) la nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la Liquidazione;
- d) i poteri dei Liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni e diritti, o blocchi di essi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

F.to CARLO ROSANI

F.to GIOVANNI BATTISTA CALINI